

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI APRILE

IN PRIMO PIANO

IN GU IL DL SUGLI ACCONTI IRPEF 2025

Introdotte importanti novità in materia di acconti Irpef 2025. È entrato in vigore il 24 aprile scorso il D.L. n. 55/2025 recante "[Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025](#)", pubblicato in [Gazzetta Ufficiale n. 94](#). Il provvedimento modifica la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 216/2023, limitando al solo periodo d'imposta 2024 la possibilità di rateizzazione agevolata degli acconti Irpef. In particolare, l'art. 1, comma 4, del citato decreto legislativo viene corretto: le parole "i periodi d'imposta 2024 e 2025" sono sostituite con "il periodo d'imposta 2024". Di conseguenza, per il 2025 si applicano le nuove regole in materia di versamento degli acconti Irpef, previste dalla legge di Bilancio 2025 e basate su 3 aliquote.



PARITÀ DI GENERE: PROROGATI I TERMINI PER LA FORMAZIONE NECESSARIA

Con [Decreto](#) del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità del 24 marzo 2025 - pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2025](#) - è stata disposta la proroga di 12 mesi dei termini di cui all'articolo 2, comma 6 e all'articolo 3, comma 7, del [Decreto interministeriale del 18 gennaio 2024](#). Pertanto, il termine per la conclusione degli interventi finalizzati alle attività di formazione propedeutiche al conseguimento della certificazione della parità di genere, di cui al suddetto Decreto del 18 gennaio 2024, è prorogato al 30 giugno 2026 mentre il termine per la rendicontazione dei medesimi interventi è slittato al 31 dicembre 2026.



ARTIGIANI E COMMERCianti: COSÌ LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER IL 2025

Nella [circolare Inps n. 83/2025](#) le indicazioni sulla riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nel 2025 alle gestioni speciali autonome di artigiani e commercianti. La legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 186) ha previsto, infatti, una riduzione contributiva del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore di quei lavoratori che, nel 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario. La riduzione, ricorda l'Istituto, spetta anche ai soci di società in possesso dei requisiti per iscriversi alle citate gestioni e per i collaboratori familiari. Indicate dall'Inps la platea dei beneficiari e la misura dell'esonero, concesso su domanda e applicabile sulla sola aliquota IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti). A tal proposito, la legge di Bilancio 2025 prevede che la riduzione contributiva sia attribuita "per trentasei mesi decorrenti dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025", ricorda l'Istituto. I mesi di iscrizione alla gestione previdenziale e la relativa copertura contributiva – si specifica nella circolare – devono essere "senza soluzione di continuità". Illustrate poi le modalità di accredito della contribuzione, l'incompatibilità con altre agevolazioni e le indicazioni operative per la domanda, che deve essere presentata dal titolare del nucleo aziendale accedendo al "Portale delle Agevolazioni" e compilando il relativo modulo, il cui rilascio verrà comunicato con apposito messaggio.

- ❖ Lavoratori intermittenti: Uniemens obbligatorio anche senza compenso
- ❖ Malattia, maternità e tubercolosi: importi aggiornati per il 2025
- ❖ ISEE e DSU: nuove regole dal 3 aprile 2025
- ❖ TLC: come e quando richiedere i trattamenti di integrazione salariale
- ❖ Omesso e mancato versamento dei contributi: interessi al 2,40%



DIMISSIONI, NON MENO DI 15 GIORNI PER L'ASSENZA INGIUSTIFICATA

Il limite legale dei quindici giorni di assenza ingiustificata, decorso il quale scatta la risoluzione di fatto del rapporto di lavoro, “opera in via residuale, in assenza di previsione contrattuale. Tuttavia, l’espressione utilizzata dal legislatore (art. 19, L. n. 203/2024) per la quale il termine deve ritenersi in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, ha fatto propendere per la considerazione, di prudenza, della non agibilità della previsione di termini inferiori da parte della contrattazione collettiva”. È quanto chiarisce il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** nella **lettera** indirizzata al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che, lo scorso 2 aprile, aveva chiesto **chiarimenti** in merito ad alcune indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 6/2025 sulle disposizioni previste dal Collegato Lavoro in relazione alle dimissioni per fatti concludenti. Nonostante l’articolo 19 non preveda “espressamente” l’inderogabilità del termine dei quindici giorni – precisa il Ministero – la norma non consente “interpretazioni peggiorative della posizione del lavoratore”. Sui dubbi espressi dal CNO sulle conseguenze per mancato ripristino del rapporto di lavoro, il Ministero evidenzia la necessità di distinguere tra le diverse ipotesi prospettate. Di conseguenza, se “superato il termine per l’assenza ingiustificata e comunicata la circostanza all’Ispettorato territorialmente competente, quest’ultimo verifichi l’insussistenza dei presupposti richiesti dal nuovo comma 7-bis dell’art. 26 D.lgs. n. 151/2015, il rapporto di lavoro dovrà pur sempre essere ricostituito per iniziativa del datore di lavoro”. Ma se quest’ultimo non ritiene valide le ragioni del lavoratore, il rapporto di lavoro non potrà ricostituirsi in automatico. Nel caso, invece, in cui il lavoratore, dopo l’avvio della procedura di cui al nuovo comma 7-bis, “ma prima che la stessa abbia prodotto il suo effetto dismissivo, comunichi le proprie dimissioni, queste ultime produrranno gli effetti previsti dalla legge dal momento del loro perfezionamento”. In caso di dimissioni per giusta causa - prosegue il Dicastero - la verifica della sussistenza delle ragioni che hanno portato al recesso del lavoratore potrà essere oggetto in un successivo.

- ❖ Riders e piattaforme digitali: le indicazioni del Ministero del Lavoro
- ❖ Linea guida sull'IA nel mondo del lavoro: aperta la consultazione pubblica
- ❖ Flussi 2024: ulteriore assegnazione di quote per conversione
- ❖ CIGS aree di crisi industriale complessa e mobilità in deroga 2025
- ❖ Fermo Pesca: già possibile fare domanda



INL: ILLEGITTIMO L'ANTICIPO MENSILE DEL TFR IN BUSTA PAGA

Non è legittimo corrispondere mensilmente il TFR in busta paga al di fuori delle ipotesi previste dalla legge. A chiarirlo è l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** con la [nota n. 616 del 3 aprile scorso](#), in risposta a un quesito formulato dall'Ispettorato metropolitano di Milano. Il documento di prassi richiama l'attenzione sul fatto che, concluso il periodo sperimentale previsto dalla Legge n. 190/2014 (attivo dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018), ogni forma di anticipazione del TFR deve rispettare i vincoli dell'art. 2120 del Codice civile. In questo contesto, l'Ispettorato ribadisce che "la pattuizione collettiva o individuale possa avere ad oggetto una anticipazione dell'accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, a questo punto, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo". Per le imprese con almeno 50 dipendenti - l'INL ricorda che - l'obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, in vigore dal 2007, sancisce l'indisponibilità delle somme versate al Fondo per la loro natura di contribuzione previdenziale. Qualsiasi erogazione al di fuori delle ipotesi previste, dunque, rappresenta una violazione. Nella nota si precisa, infine, che in caso di accertamento si intimerà al datore di lavoro di ricostituire gli accantonamenti indebitamente erogati attraverso l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n.124/2004.



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

PREMI INAIL: I CHIARIMENTI SUL TERMINE DI PRESCRIZIONE

L'azione per riscuotere i premi di assicurazione, e in generale le somme dovute dai datori di lavoro all'Inail, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato, come stabilito dall'art. 112, comma 2, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Il termine è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione, che ha sottolineato l'applicazione uniforme del termine quinquennale sia per l'accertamento che per il recupero dei crediti già liquidati, come indicato dall'art. 3, comma 9, lettera b), della Legge 8, n. 335/1995. Lo rende noto l'**Inail** con la [circolare n. 26](#) del 7 aprile scorso, in cui ha fornito indicazioni operative per l'attività ispettiva, con un focus specifico sulla prescrizione dei premi richiesti a seguito di accertamenti ispettivi. In particolare, il documento di prassi chiarisce che il termine di prescrizione quinquennale si applica sia all'azione di accertamento e liquidazione dei crediti Inail, sia all'azione per il recupero dei crediti già accertati e liquidati. Questo significa che i premi assicurativi e gli accessori richiesti tramite certificato di assicurazione o variazione rientrano pienamente in questo limite temporale. La Cassazione – sottolinea l'Inail – ha precisato che il termine di cinque anni decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal momento in cui il pagamento doveva essere eseguito. Tale principio, previsto dall'art. 2935 del codice civile, viene interpretato come la possibilità legale di esercitare il diritto, senza considerare eventuali ostacoli di fatto o difficoltà operative che potrebbero ritardare l'azione. L'Inail infine ribadisce che il decorso della prescrizione non può essere sospeso durante l'attività ispettiva, poiché solo impedimenti di natura giuridica possono fermare il tempo. Le difficoltà pratiche o le complessità degli accertamenti non costituiscono, dunque, cause valide per interrompere la prescrizione.

- ❖ *[Inail, aggiornati i tassi di interesse su rateazioni e sanzioni](#)*
- ❖ *[Comunicazione e Denuncia di infortunio: nuova versione dal 16.05](#)*



**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**

POLIZZE CATASTROFALI: LE FAQ DEL MIMIT

I beni immobili in costruzione non sono soggetti all'obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali perché "iscritti all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5)". È una delle indicazioni fornite dal **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** con le [FAQ](#) pubblicate sul portale istituzionale. A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute, infatti, il Mimit ha deciso di fornire le prime indicazioni sulle tematiche legate all'operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali, obbligatorio – va ricordato – per tutte le aziende iscritte al registro delle imprese, comprese le società tra professionisti, come indicato nelle FAQ n. 5 e 7. Obbligo che è stato di recente prorogato al prossimo 31 dicembre per micro e piccole imprese e al 1° ottobre 2025 per le medie. La FAQ n. 5 chiarisce quali sono le imprese soggette a tale obbligo, vale a dire tutte le aziende "con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile" a eccezione delle imprese "di cui all'articolo 2135 del codice civile (imprese agricole)".

- ❖ Regolamento STEP: apertura sportello dal 14.05
- ❖ Filiera legno e vivaistica forestale: incentivi per 25 milioni
- ❖ PMI, incentivi autoproduzione energia rinnovabili: scadenza prorogata al 17.06



ISA 2024: ECCO COME ACCEDERE AL REGIME PREMIALE

Arrivano i benefici premiali per i contribuenti che, per il periodo d'imposta 2024, hanno ottenuto alti livelli di affidabilità fiscale in base agli ISA (Indici sintetici di affidabilità). Lo rende noto l'**Agenzia delle Entrate** con il provvedimento [n. 176203/2025](#) dell'11 aprile scorso, in attuazione dell'art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017, come modificato dal D.Lgs. n. 1/2024. Quest'ultimo, infatti, ha previsto agevolazioni in diversi ambiti. Tra questi, l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti tributari fino a 70.000 euro annui per l'IVA e fino a 50.000 euro per imposte dirette e IRAP, nonché per i rimborsi IVA entro gli stessi limiti, senza necessità di prestare garanzia. Il provvedimento introduce inoltre due livelli di accesso graduati in funzione del punteggio ISA ottenuto. Ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2024, presentano un punteggio pari almeno a 9 – o una media di almeno 9 tra gli anni 2023 e 2024 – sono riconosciuti i benefici nella loro forma più ampia. Per chi raggiunge un punteggio almeno pari a 8, oppure una media di almeno 8,5, le agevolazioni sono riconosciute con soglie ridotte (IVA fino a 50.000 euro, imposte dirette fino a 20.000 euro). Ulteriori semplificazioni poi riguardano il fronte dei controlli. L'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative – precisa l'Erario – è prevista per i soggetti con punteggio pari almeno a 9 (in singolo anno o come media biennale). L'esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici, invece, si applica a chi raggiunge almeno un punteggio di 8,5 per il 2024 o una media pari a 9 tra 2023 e 2024. Inoltre, i termini di decadenza per l'attività di accertamento sono ridotti di un anno per i contribuenti con punteggio pari almeno a 8. Infine, per i contribuenti che ottengono un livello di affidabilità pari almeno a 9, è prevista anche l'esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che quello accertabile non superi di due terzi quello dichiarato.

- ❖ Precompilata 2025: dal 30.4 i modelli in consultazione
- ❖ Nuove imprese giovanili agricole: pubblicati i codici tributo

- ❖ *Start-up e Pmi innovative, disponibile codice tributo per il tax credit*
- ❖ *Bonus tredicesima: le faq delle Entrate*
- ❖ *Anomalie IVA 2022: in arrivo le comunicazioni*
- ❖ *Iscrizione a più forme pensionistiche complementari: così il calcolo dell'anzianità di partecipazione*
- ❖ *Lavoratori frontalieri: ecco il codice tributo per l'imposta sostitutiva Irpef*
- ❖ *Previdenza integrativa: deduzioni extra per i lavoratori alla prima occupazione*
- ❖ *Concordato preventivo biennale 2025/2026: online il modello*
- ❖ *Concordato preventivo biennale, pubblicate le modalità di adesione*
- ❖ *Codici ATECO 2025: le indicazioni delle Entrate*



INTERPELLO

ESENZIONE IVA PRESTAZIONI SPORTIVE SOLO SENZA SCOPO DI LUCRO

Per beneficiare dell'esenzione IVA sulle prestazioni legate alla pratica sportiva, la società che eroga il servizio deve qualificarsi come organismo senza scopo di lucro. Lo chiarisce l'**Agenzia delle Entrate** con la risposta all'[interpello n. 87/2025](#), precisando che il riconoscimento dell'esenzione richiede, tra i vari presupposti, il requisito soggettivo del prestatore. A porre il quesito, una società con sede in uno Stato extra-UE che aveva ricevuto da una società italiana, proprietaria di un autodromo, una prestazione complessa comprendente l'uso della pista per eventi sportivi internazionali, ospitalità, catering e supporto organizzativo. La fattura emessa dalla società italiana riportava l'applicazione dell'IVA al 22%, in quanto la prestazione era stata qualificata come locazione di bene immobile. La società extra-UE, tuttavia, sosteneva che il servizio ricevuto fosse una prestazione complessa legata alla pratica sportiva, quindi esente da IVA ai sensi dell'art. 132, paragrafo 1, lettera m) della Direttiva 2006/112/CE. L'Agenzia delle Entrate, riconoscendo la natura complessa della prestazione, ha chiarito che l'esenzione IVA per le prestazioni connesse alla pratica sportiva può essere applicata solo se il prestatore è un organismo senza fini di lucro, come stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria. Nel caso specifico, poiché il prestatore era una società commerciale, non è stato possibile applicare l'esenzione.

- ❖ Compensi professionali percepiti dagli eredi: obblighi di certificazione
- ❖ Opere d'ingegno di fonte estera: tassazione dei compensi
- ❖ Bonus edilizi: no alla deroga se i lavori non sono iniziati entro il 30.03.2024
- ❖ Blocco di cessione del credito e sconto in fattura: condizioni della deroga
- ❖ Liquidazione Iva di gruppo e operazioni straordinarie
- ❖ Bonus edilizi: quando si decade dal Superbonus
- ❖ Iva teorica relativa a operazioni non imponibili



PRINCIPIO DI DIRITTO

PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO: OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE E COMUNICAZIONE

L'**Agenzia delle Entrate**, con il Principio di diritto n. 2 dell'11 aprile 2025, in riferimento agli obblighi di conservazione documentale e comunicazione di informazioni gravanti sui prestatori di servizi di pagamento (PsP) e in relazione alle transazioni transfrontaliere nell'ambito delle nuove disposizioni UE di cui alla Dir. UE 2020/284 e al Reg. UE 2020/283, costituenti il pacchetto normativo adottato dal Consiglio per il contrasto alle frodi in materia di IVA, ha evidenziato che esula dalle competenze dei prestatori valutare se le informazioni che sono tenuti a raccogliere e trasmettere siano idonee a perseguire gli scopi previsti dalla normativa UE, essendo tale valutazione una prerogativa del legislatore unionale al fine del perseguimento degli obiettivi europei.

In questo contesto, il legislatore ha determinato che, nel momento in cui si verificano le condizioni previste per l'applicazione degli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento (per l'ordinamento italiano secondo quanto stabilito dagli articoli da 40-bis a 40-sexies del DPR n. 633/1972), le informazioni da raccogliere e trasmettere sono da considerarsi rilevanti per definizione.



ROTTAMAZIONE QUATER: SCADE OGGI IL TERMINE PER PRESENTARE LA DOMANDA

Scade oggi il termine per presentare la domanda di riammissione alla Rottamazione-quater, possibilità riservata ai contribuenti decaduti dalla Definizione agevolata entro il 31 dicembre 2024. Lo rende noto l'**Agenzia delle Entrate-Riscossione** con una [comunicazione](#) sul portale. All'interno dell'istanza, da presentare in modalità esclusivamente telematica, il contribuente dovrà indicare oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata. In particolare, in base a quanto previsto dalla legge: in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2025 oppure fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027. Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una Comunicazione con l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.



TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'**Istat** ha comunicato l'indice relativo al **me­se di marzo** che è pari a 121,4. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al **me­se di marzo** è di **1,123752%**.

Dipartimento Scientifico
 **Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Hanno collaborato:
Silvia Bradaschia
Pietro Manzari